

▪ **DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA SANITARIA E VERIFICA DEI RISULTATI**

**Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 19 settembre 2006 n. 5476**

Il Consiglio di Stato chiarisce quali elementi e criteri, previamente determinati dalla pubblica amministrazione, possano fondare il provvedimento regionale di risoluzione del rapporto di lavoro con un direttore generale di una AUSL.

Infatti l'art. 1, comma 6, D.L. 512 del 1994 (conv. in L. 590/94) prevede una **verifica annuale da parte della Regione in ordine ai risultati amministrativi e di gestione ottenuti dai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere**. La legge stabilisce che tale verifica debba essere compiuta secondo i criteri e i principi recati dalla normativa vigente. Sulla base di tali elementi, la Regione deve, pertanto, disporre con provvedimento motivato la conferma dell'incarico o la risoluzione del contratto. Secondo il Consiglio di Stato, i criteri sulla base dei quali condurre la verifica, pur non essendo espressamente enunciati dalle norme in esame, devono essere desunti, da parte degli stessi organi chiamati ad esprimere le valutazioni sull'operato dei direttori generali, dalla legge che ne stabilisce i poteri. Secondo i Giudici, **possono essere utilizzati elementi quali: i risultati di bilancio, i tempi medi di erogazione delle prestazioni sanitarie, i rapporti tra popolazione assistita e consistenza delle risorse umane e strumentali apprestate per fornire il servizio**. Solo in tale maniera il giudizio espresso e gli elementi su cui tale giudizio si fonda possono esprimere valutazioni chiare, precise e immediatamente percepibili, fondate su dati pragmatici e fattori omogenei. In particolare, secondo il Consiglio di Stato la stessa legge, che ha introdotto la verifica annuale dei risultati della attività dei direttori generali delle AUSL, impone che i criteri che presiedono a tale valutazione siano mutuati dalla gestione dei responsabili nell'ambito delle imprese, in conformità al *leit motiv* della aziendalizzazione delle strutture sanitarie così come previsto dal D.Lgs 502/92 e dal D.Lgs 229/99 (il tutto improntato alle cc.dd. tre "E" ossia economicità, efficacia ed efficienza della gestione).

Il provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione deve ritenersi illegittimo, *in primis*, per la mancata predeterminazione dei criteri in forza dei quali condurre le valutazioni; esso, inoltre, risulta generico, fondato su espressioni relativamente vaghe e caratterizzato da una conclusione non chiaramente compatibile con le risultanze dell'istruttoria